COMUNE DI LIVORNO

REGOLAMENTO COMUNALE DELLE ATTIVITÀ RUMOROSE E MODALITÀ DI RILASCIO DELLE DEROGHE AL LIMITE DI ZONA

Approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 104 del 19 settembre 2013

REGOLAMENTO COMUNALE
delle attività rumorose e modalità di rilascio delle deroghe al limite di zona

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1
Definizioni

a) *rumore*: qualunque emissione sonora che provochi sull'uomo effetti indesiderati, disturbanti o dannosi o che determini un qualsiasi deterioramento qualitativo dell'ambiente;
b) *inquinamento acustico*: l'introduzione di rumore nell'ambiente abitativo o nell'ambiente esterno tale da provocare fastidio o disturbo al riposo ed alle attività umane, pericolo per la salute umana, deterioramento degli ecosistemi, dei beni materiali, dei monumenti, dell'ambiente abitativo o dell'ambiente esterno o tale da interferire con le legittime fruizioni degli ambienti stessi;
c) *sorgenti sonore fisse*: gli impianti tecnici degli edifici e le altre installazioni unite agli immobili anche in via transitoria il cui uso produca emissioni sonore; le infrastrutture stradali, ferroviarie, aeroportuali, marittime, industriali, artigianali, commerciali ed agricole; i parcheggi; le aree adibite a stabilimenti di movimentazione merci; i depositi dei mezzi di trasporto di persone e merci; le aree adibite ad attività sportive e ricreative;
d) *sorgenti sonore mobili*: tutte le sorgenti sonore non comprese nella definizione precedente;
e) *attività temporanee*: cantieri edili e manifestazioni in luogo pubblico o aperte al pubblico (feste popolari, manifestazioni sportive, luna park, circo e simili) che comportino l'impiego di macchinari o impianti rumorosi. Tali manifestazioni debbono avere una durata ben definita nel tempo e quindi protrarsi in maniera continua nell'ambito di un periodo individuabile da una data (ed orario) di inizio e da una data (ed orario) di termine.
f) *attività rumorose di carattere permanente:* le attività produttive, commerciali e professionali con l'esclusione di quelle di tipo domestico e condominiale, che siano ubicate stabilmente e che si svolgano con uso di impianti o attrezzature potenzialmente rumorosi.
g) *valori limite di emissione*: il valore massimo di rumore che può essere emesso da una sorgente sonora, misurato in prossimità della sorgente stessa;
h) *valori limite di immissione*: il valore massimo di rumore che può essere immesso da una o più sorgenti sonore nell'ambiente abitativo o nell'ambiente esterno, misurato in prossimità dei ricettori;
i) *livello di rumore residuo Lr*: il livello continuo equivalente di pressione sonora ponderato "A" che si rileva quando si escludono le specifiche sorgenti disturbanti. Esso deve essere misurato con le identiche modalità impiegate per la misura del rumore ambientale;

j) *livello di rumore ambientale La*: il livello continuo equivalente di pressione sonora ponderato "A" prodotto da tutte le sorgenti di rumore esistenti in un dato luogo durante un determinato tempo. Il rumore ambientale è costituito dall'insieme del rumore residuo e da quello prodotto dalle specifiche sorgenti disturbanti;
k) *livello differenziale di rumore*: differenza tra il livello Leq(A) di rumore ambientale e quello del rumore residuo;
l) *documentazione di impatto acustico*: (di cui all'art. 8, comma 2 e 4 della L.447/95) redatto da tecnico competente in acustica deve consentire di individuare i limiti massimi di emissione ed immissione cui è soggetto il progetto, desumere il rispetto dei limiti ovvero, in caso di previsto superamento, proporre mitigazioni tali da garantire il rispetto dei limiti di legge da parte della nuova attività di progetto.
m) *relazione previsionale di clima acustico*: (di cui all'art. 8, comma 3 della L.447/95) deve garantire agli occupanti il rispetto dei limiti di immissione e dei valori di qualità. I criteri per la redazione della documentazione di cui ai punti *l*) e *m*) sono individuati nell'Allegato 1 della Deliberazione G.R.T. n. 13 luglio 1999, n. 788.
n) *piano di classificazione acustica*: strumento di pianificazione di settore in base al quale il territorio comunale viene suddiviso, in applicazione del disposto di cui all'art. 1, comma 2 del DPCM 14 novembre 1997, in zone acusticamente omogenee, tenendo conto delle preesistenti destinazioni d'uso così come individuate dagli strumenti urbanistici in vigore;
o) *valori dei limiti massimi del livello sonoro equivalente*: valori relativi alle classi di destinazione d'uso del territorio comunale individuati all'art. 5 delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano di Classificazione acustica del comune di Livorno.
p) *tecnico competente*: La figura professionale -istituita dall'art. 2, comma 6 e 7 della L.447/95 - idonea ad effettuare le misurazioni, verificare l'ottemperanza ai valori definiti dalle vigenti norme, redigere i piani di risanamento acustico, redigere le valutazioni preventive di impatto acustico e di clima acustico, svolgere le relative attività di controllo. Il tecnico competente deve essere inserito negli elenchi depositati presso le Amministrazioni regionali e provinciali.
q) *intervento di urgenza*: intervento da attuare in tempi brevissimi e quindi non compatibile con quelli ordinari per lo svolgimento delle usuali procedure, da effettuarsi:
   - a tutela della pubblica e privata incolumità;
   - a salvaguardia di beni mobili e immobili;
r) *deroga semplificata*: provvedimento di deroga per le attività rumorose temporanee che rispettano le condizioni elencate al punto 3.2 della parte 3 della D.C.R. 77/2000;
s) *deroga non semplificata:* provvedimento di deroga per le attività rumorose temporanee di cui al punto 3.3. della parte 3 della D.C.R. 77/2000; per il rilascio di tale atto il Comune deve acquisire il parere della competente USL 6;
t) *attività di somministrazione alimenti e bevande*: attività di vendita per il consumo sul posto, che comprende tutti i casi in cui gli acquirenti consumano i prodotti nei locali dell'esercizio o in una superficie aperta al pubblico, intesa

come adiacente o pertinente al locale, appositamente attrezzati e gestiti per la funzionalità dell'esercizio e comunque come definita dal Codice Regionale del Commercio;

u) *Insediamento residenziale*: qualsiasi edificio con destinazione residenziale.

Art. 2
Campo di applicazione

Il presente Regolamento concorre a tutelare e ad assicurare la quiete e la tranquillità delle persone quali presupposti per la qualità della vita su tutto il territorio comunale.
Viene redatto ai sensi della normativa vigente in materia acustica. Il Regolamento detta norme a tutela dell'inquinamento acustico, nonché modalità e criteri per il rilascio di autorizzazioni comunali per particolari attività che comportino l'impiego di sorgenti sonore o effettuino operazioni rumorose, anche in deroga ai valori limite individuati nel Piano di Classificazione acustica del Comune di Livorno.

TITOLO II - ATTIVITÀ RUMOROSE DI CARATTERE PERMANENTE

Art. 3
Attività musicale al chiuso in locali pubblici o aperti al pubblico e circoli privati

1. Le attività musicali al chiuso in locali pubblici o aperti al pubblico e circoli privati che prevedano l'utilizzo di apparecchi acustici per la diffusione del suono in ambiente interno ovvero svolgano manifestazioni ed eventi con diffusione di musica o utilizzo di strumenti musicali, dovranno predisporre adeguata documentazione previsionale di impatto acustico (VIAc) attestante il rispetto dei limiti acustici stabiliti dalla normativa vigente.
   Se connesse strutturalmente con locali di civile abitazione possono essere ammesse solo se i locali sono dotati di idonea insonorizzazione tale da ottenere un isolamento acustico normalizzato di solaio e di parete con indice di valutazione di almeno 55 dBA (come definito dalla UNI EN ISO 717-1).
   Livelli di isolamento superiori possono essere richiesti per attività ad alto impatto acustico e dovranno essere valutati dal tecnico competente nella VIAc in funzione della tipologia di attività richiesta.
   La VIAc deve contenere l'indicazione delle misure previste per ridurre o eliminare le emissioni sonore causate dall'attività o dagli impianti laddove vi sia necessità. La relativa documentazione deve essere inviata all'ufficio competente per l'ambiente dell'Amministrazione Comunale ai fini del rilascio del relativo nulla osta.
   Il nulla osta, valido ai soli fini acustici, viene rilasciato sulla base di un'istruttoria tecnica che può prevedere l'acquisizione di parere di ARPAT. Può contenere prescrizioni che dovranno essere obbligatoriamente rispettate. Il non rispetto delle prescrizioni comporta l'applicazione di sanzioni di cui all'art. 17 del presente regolamento, fatte salve ulteriori sanzioni.
2. Nei casi in cui le attività comportino livelli di rumore che non superano i limiti di emissione stabiliti dal Piano Comunale di Classificazione Acustica, la VIAc può essere resa mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà secondo quanto

previsto dalla normativa vigente. Tale dichiarazione deve essere sottoscritta da Tecnico Competente in Acustica Ambientale o citare espressamente il Tecnico Competente che ha fornito le informazioni tecniche, sulla base delle quali è stato possibile rendere la dichiarazione sostitutiva.

3. LIMITI ORARI: L'utilizzo degli apparecchi acustici per la diffusione sonora potrà essere effettuato dalle ore 8.00 alle ore 24.00 nel rispetto dei limiti acustici stabiliti dalla normativa vigente e secondo le indicazioni contenute nella VIAc da tenere agli atti presso l'attività, a disposizione per eventuali verifiche da parte degli organi di controllo.
   A seguito di richiesta motivata contenente la prevista VIAc potrà essere rilasciato un nulla osta con l'estensione del suddetto orario a seguito di specifica istruttoria che prevede l'acquisizione di parere della Polizia Municipale e, se ritenuto necessario, della ASL ai fini della tutela della salute pubblica.
   I limiti orari possono poi essere derogati in casi eccezionali.
   Viene fatto salvo quanto già previsto per le attività di pubblico spettacolo disciplinate da TULPS e normative specifiche.

Art. 4
Attività musicale all'aperto in locali pubblici o aperti al pubblico e circoli privati

1. L'esercizio delle attività che prevedano l'utilizzo di apparecchi acustici per la diffusione musicale all'esterno, potrà essere effettuato dalle ore 8,00 alle ore 24,00 e comunque nel rispetto dei limiti stabiliti dalla normativa vigente e regolamentato da specifica autorizzazione rilasciata dalla Polizia Amministrativa a seguito di istanza corredata della VIAc.

2. I limiti orari di cui al comma 1. possono essere derogati in casi eccezionali.

Art. 5
Valutazione previsionale d'impatto acustico

I seguenti soggetti:

- I titolari dei progetti per la realizzazione, la modifica e il potenziamento delle opere indicate nella normativa vigente in materia acustica;
- I richiedenti di "permesso a costruire" o di "denuncia inizio attività" o "segnalazione certificata di inizio attività" e qualunque altro atto abilitante espresso o meno, relativamente a nuovi impianti ed infrastrutture adibiti ad attività produttive, sportive e ricreative e a postazioni di servizi commerciali polifunzionali potenzialmente rumorosi;
- I richiedenti di altri provvedimenti comunali di abilitazione all'utilizzazione degli immobili e delle infrastrutture di cui sopra, qualora non siano state presentate al momento della richiesta di "permesso a costruire" o di "denuncia inizio attività" o di "segnalazione certificata di inizio attività";

sono tenuti a presentare allo Sportello Unico per le Attività Produttive del Comune di Livorno in allegato all'istanza di atto abilitante espresso o "denuncia di inizio attività" o di "segnalazione certificata di inizio attività", documentazione di "Valutazione previsionale di impatto acustico" (VIAc) secondo quanto stabilito dalla normativa vigente in materia acustica.

L'obbligo di presentazione della VIAc si applica per qualsiasi attività industriale, artigianale, commerciale, di servizi ivi comprese le attività sportive/ricreative e circoli privati, in presenza di impianti e macchinari potenzialmente rumorosi, anche se non direttamente connessi al ciclo produttivo, e di diffusione sonora.

Per i progetti di opera pubblica di competenza comunale è sufficiente che la VIAc costituisca parte integrante del progetto esecutivo.

E' fatta salva la facoltà di dichiarazione dell'assenza di sorgenti sonore potenzialmente rumorose (macchinari e impianti) come indicato al successivo articolo 6.

Art. 6
Esclusione dall'obbligo di presentazione di valutazione di impatto acustico (VIAc)

1. In deroga a quanto riportato nell'art. 5, sono esclusi dall'obbligo di presentazione della documentazione di VIAc le attività che non comportino l'utilizzo di impianti e apparecchi potenzialmente rumorosi e le attività a bassa rumorosità indicate nella normativa vigente che non utilizzano impianti di diffusione sonora.
2. In luogo della VIAc si deve produrre una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà con l'attestazione dell'assenza di sorgenti rumorose (Vedi Allegato A).

Art. 7
Valutazione previsionale di clima acustico

I soggetti pubblici e privati interessati alla realizzazione delle tipologie di insediamenti indicati nella normativa vigente in materia acustica quali scuole e asili nido, ospedali, case di cura e di riposo, parchi pubblici urbani, devono presentare all'Amministrazione Comunale la "Valutazione previsionale di clima acustico".
Inoltre, tale valutazione dovrà essere prevista per i nuovi insediamenti residenziali qualora siano

- prossimi alle opere indicate nella normativa vigente in materia acustica;
- nelle fasce di pertinenza acustica delle strade;
- nelle fasce di pertinenza acustica delle ferrovie.

Per i progetti di opera pubblica di competenza comunale è sufficiente che la suddetta Valutazione previsionale di clima acustico costituisca parte integrante del progetto esecutivo.

Per i progetti relativi ad insediamenti di fornitura di servizi di carattere privato (asili nido, centri giochi educativi, strutture sanitarie) la suddetta Valutazione previsionale di clima acustico deve essere presentata al S.U.A.P.

La "Valutazione previsionale di clima acustico" deve essere redatta e sottoscritta da un Tecnico competente in acustica come indicato dalla normativa vigente in materia.

TITOLO III - ATTIVITÀ RUMOROSE TEMPORANEE

Art. 8
Autorizzazioni comunali in deroga ai limiti di emissione

1. Il Comune può autorizzare deroghe temporanee ai limiti di rumorosità previsti dalla normativa vigente qualora lo richiedano particolari esigenze locali o ragioni di pubblica utilità.
2. Per le attività specificate ai seguenti articoli 11, 12, 13 e 14 del presente Regolamento ed alle condizioni indicate, possono essere rilasciate deroghe ai limiti di rumorosità previsti dalla normativa vigente con provvedimento semplificato, previo accertamento della completezza della documentazione necessaria.
3. Nei casi in cui non possa essere applicato il provvedimento di deroga semplificato, il Comune rilascia l'autorizzazione previo parere della competente Azienda Sanitaria (si parla in questi casi di deroga non semplificata), sulla base della documentazione presentata.
4. La domanda di autorizzazione alla deroga temporanea ai limiti di rumorosità dettati dalla normativa vigente deve contenere:
   - La tipologia di attività che si intende svolgere ai sensi degli articoli 11, 12. 13 e 14 del presente Regolamento;
   - L'ubicazione dell'attività su idonea cartografia;
   - La durata dell'attività, con data di inizio e data di fine della stessa;
   - L'orario previsto per l'attività;
   - La documentazione individuata negli appositi stampati.

Art. 9
Tempi di rilascio dell'autorizzazione

1. L'autorizzazione alla deroga temporanea ai limiti di rumorosità della normativa vigente del tipo non semplificato viene rilasciata dal Comune entro 30 giorni dalla data di presentazione dell'istanza, sempre che tale istanza risulti completa in ogni sua parte. Sono esclusi i periodi di sospensione per la richiesta di integrazioni.
2. Nel caso di procedura semplificata, il Comune rilascia l'autorizzazione alla deroga temporanea ai limiti di rumorosità previsti dalla normativa vigente entro 15 giorni dalla data di presentazione dell'istanza, sempre che tale istanza risulti completa in ogni sua parte. Sono esclusi i periodi di sospensione per la richiesta di integrazioni.

Art. 10
Criteri di misurazione

1. I limiti della deroga, come stabiliti nel seguito, devono essere sempre considerati come limiti di emissione dell'attività nel suo complesso, intesa come sorgente unica.
2. Quando non altrimenti specificato è sempre implicita la deroga al criterio differenziale.
3. Questi limiti sono sempre misurati in facciata degli edifici in corrispondenza dei recettori più disturbati o più vicini, salvo il caso di lavori edili di ristrutturazione

interna dove il limite deve essere misurato all'interno dell'abitazione disturbata o più vicina.

4. Il parametro di misura e di riferimento è il livello equivalente di pressione sonora ponderato A (L_{eq}(A)), misurato conformemente a quanto prescritto nel Decreto del Ministero dell'Ambiente del 16 marzo 1998 "Tecniche di rilevamento e di misurazione dell'inquinamento acustico". Il tempo di misura deve essere di almeno 15 minuti (e di almeno 30 minuti per i cantieri), e i risultati devono essere eventualmente corretti con le penalizzazioni previste dal Decreto sopra citato.

Art. 11
Cantieri edili, stradali o assimilabili con attività potenzialmente rumorose

1. I cantieri edili, stradali o assimilabili, relativamente all'attivazione di macchine rumorose ed all'esecuzione, in genere, di lavori rumorosi debbono rispettare il seguente orario: tra le ore 8:00 e le ore 19:00 con intervallo delle attività rumorose dalle ore 13:00 alle ore 15:00.
2. I cantieri di cui al comma 1. potranno esercitare la propria attività, nel rispetto dei limiti previsti dalla normativa vigente, tutti i giorni feriali escluso il sabato, fatti salvi eventuali casi che dovranno comunque essere previsti in specifiche autorizzazioni.
3. Il legale rappresentante dell'attività o il direttore del cantiere di cui al comma 1., possono richiedere apposita deroga qualora si preveda di non poter conseguire il rispetto dei limiti ordinari; la deroga può essere rilasciata con procedura semplificata o non semplificata.
4. Si procede con procedura semplificata nel caso di cantieri ricadenti in aree in classe III, IV, V e VI posti ad una distanza uguale o superiore a 100 m. in linea d'aria da scuole, ospedali e case di cura, con durata inferiore o uguale a 20 giorni lavorativi.

   Per cantieri di durata oltre 5 giorni lavorativi deve essere presentata la documentazione di seguito riportata:

   a) una relazione che attesti che i macchinari utilizzati rientrano nei limiti di emissione sonora previsti per la messa in commercio dalla normativa nazionale e comunitaria vigente entro i tre anni precedenti la richiesta di deroga;

   b) un elenco dei livelli di emissione sonora delle macchine che si intende utilizzare e per le quali la normativa nazionale prevede l'obbligo di certificazione acustica;

   c) un elenco di tutti gli accorgimenti tecnici e procedurali che saranno adottati per la limitazione del disturbo;

   d) una pianta dettagliata e aggiornata dell'area dell'intervento con l'identificazione degli edifici potenzialmente disturbati con loro destinazione.

   I documenti indicati ai punti a),b),c) dovranno essere redatti da tecnico competente.

   In casi di deroga semplificata, oltre al rispetto di quanto indicato nel comma 1, si dovranno rispettare i seguenti limiti: 70 dB(A) all'esterno misurati in facciata – 65 dB(A) misurati all'interno delle abitazioni, come meglio indicato all'articolo 10.
5. Nel caso di cantieri che non rientrino nella tipologia di cui al comma 4, la richiesta di deroga è da intendersi <u>non semplificata</u>. In tal caso è necessario allegare all'istanza la documentazione di seguito descritta e dovrà essere acquisito il parere di AUSL 6:

- relazione descrittiva dell'attività che si intende svolgere, redatta da tecnico competente che contenga:
  → un elenco degli accorgimenti tecnici e procedurali che saranno adottati per la limitazione del disturbo e la descrizione delle modalità di realizzazione;
  → una pianta dettagliata e aggiornata dell'area dell'intervento con l'identificazione degli edifici di civile abitazione potenzialmente disturbati con loro destinazione d'uso;
  → per i cantieri una relazione che attesti l'eventuale conformità dei macchinari utilizzati a norme nazionali e comunitarie di limitazione delle emissioni sonore; nonché un elenco dei livelli di emissione sonora delle macchine che si intende utilizzare e per le quali la normativa nazionale prevede l'obbligo di certificazione acustica.
  Tale relazione dovrà inoltre definire la durata del cantiere, l'articolazione temporale e la durata delle varie attività del cantiere, i limiti richiesti e la loro motivazione, per ognuna delle attività diverse previste.

Art. 12
Cantieri - Interventi di urgenza

1. Gli interventi di urgenza per cantieri edili o stradali sono esonerati dalla richiesta di deroga temporanea ai limiti di rumorosità; possono operare senza limiti di orario e rumorosità.
2. Per intervento di urgenza si intende un intervento da attuare in tempi brevissimi e quindi non compatibile con quelli ordinari per lo svolgimento delle usuali procedure, da effettuarsi:
   - a tutela della pubblica e privata incolumità;
   - a salvaguardia dell'ambiente, del territorio, di beni mobili e immobili;
3. Fra gli interventi di urgenza sono compresi quelli effettuati dagli enti erogatori dei servizi per la riparazione di guasti con caratteristiche di urgenza.
4. Qualora gli interventi di urgenza si debbano protrarre per durate superiori a 5 giorni dovrà essere comunque presentata domanda di deroga secondo quanto previsto dal presente Regolamento e dal precedente articolo.

Art. 13
Attività temporanee e manifestazioni all'<u>interno</u> delle aree destinate a spettacolo a carattere temporaneo, ovvero mobile, ovvero all'aperto

1. L'area destinata a spettacolo a carattere temporaneo, ovvero mobile, ovvero all'aperto è identificata con apposito atto dell'Amministrazione Comunale.
2. Nell'area di cui al comma 1. le attività temporanee debbono rispettare il seguente orario: dalle ore 10.00 alle ore 1.00 (salvo specifica autorizzazione).
3. Nell'area di cui al comma 1. possono essere organizzate attività temporanee durante tutti i giorni dell'anno.
4. Le attività temporanee nell'area di cui al comma 1. che non comportano il superamento dei livelli di zona in corrispondenza dei ricettori limitrofi non necessitano di alcun provvedimento di deroga ai limiti di rumorosità. In particolare, le attività temporanee di cui al comma 1. devono rispettare i limiti assoluti delle zone limitrofe escluso il criterio differenziale.

5. Le attività temporanee nell'area di cui al comma 1. che comportino il superamento dei livelli di zona in corrispondenza dei ricettori limitrofi e le attività organizzate al di fuori dell'orario previsto di cui al comma 2. necessitano di apposita autorizzazione.
   Possono essere concesse deroghe ai limiti di zona per non più di 30 giorni l'anno.

Art. 14
Attività temporanee e manifestazioni organizzate al di fuori dalle aree destinate a spettacolo a carattere temporaneo, ovvero mobile, ovvero all'aperto.

1. L'organizzatore di attività temporanee e manifestazioni (quali sagre, concerti all'aperto, feste popolari, feste dei partiti politici, ecc.) che si svolgono su suolo pubblico e/o aperto al pubblico e centri sociali, in luoghi situati al di fuori dalle aree destinate a spettacolo a carattere temporaneo di cui all'art. 13, possono richiedere apposita deroga qualora si preveda di non poter conseguire il rispetto dei limiti ordinari; la deroga può essere rilasciata con procedura semplificata o non semplificata.
2. Autorizzazione di tipo semplificato: non necessitano del parere dell'Azienda Sanitaria e debbono possedere contemporaneamente i seguenti requisiti:
   - Iniziare non prima delle ore 10.00 e concludersi entro e non oltre le ore 24.00;
   - Rispettare i limiti delle emissioni sonore di 70 dBA fino alle ore 22.00 e 60 dBA fino alle ore 24,00;
   - Per manifestazioni con durata superiore a 3 giorni dovrà essere presentata la seguente documentazione:
   - Una relazione che attesti gli accorgimenti tecnici e procedurali che saranno adottati per la limitazione del disturbo redatta da tecnico competente;
   - Una pianta dettagliata e aggiornata dell'area dell'intervento con l'identificazione degli edifici di civile abitazione potenzialmente disturbati.
   - Per le iniziative della durata superiore a tre giorni l'Amministrazione Comunale si riserva di avvalersi del parere dell'Azienda Sanitaria in situazioni critiche per presenza di esposti storicamente documentati, particolari densità abitativa, durata prolungata.
3. Autorizzazioni di tipo non semplificato: manifestazioni che possiedono anche solamente uno dei seguenti requisiti:
   - l'iniziativa si protrae dopo le ore 24.00
   - i limiti delle emissioni sonore risultano superiori a 70.00 dBA fino alle ore 22.00 e/o superiori a 60 dBA fino alle ore 24.00

   Dovrà essere allegata all'istanza una relazione descrittiva dell'attività che si intende svolgere, redatta da tecnico competente che contenga:
   - un elenco degli accorgimenti tecnici e procedurali che saranno adottati per la limitazione del disturbo e la descrizione delle modalità di realizzazione;
   - una pianta dettagliata e aggiornata dell'area dell'intervento con l'identificazione degli edifici di civile abitazione potenzialmente disturbati;

   Tale relazione dovrà inoltre definire la durata della manifestazione, gli orari della stessa, i limiti richiesti e la loro motivazione, per ognuna delle attività diverse previste.
4. Nelle aree individuate dall'Allegato B e nelle aree destinate a cinema all'aperto (aree che risultano, sulla base dei dati conoscitivi consolidati, le più richieste per

l'organizzazione delle attività di cui al comma 1.) non possono essere concesse, nel corso di un anno solare, deroghe ai limiti di rumorosità ai sensi della normativa vigente per oltre 30 giorni.

5. In tutte le altre aree del territorio comunale, non ricomprese nell'Allegato B, è possibile organizzare iniziative in deroga ai limiti di rumorosità ai sensi della normativa vigente per la durata massima di 20 giorni nel corso dell'anno solare.
6. Il Comune (Direzione Ambiente) tiene aggiornato e conserva il registro delle deroghe rilasciate sul territorio comunale relativamente alle attività di cui al comma 1.
7. La carta con l'individuazione delle aree (Allegato B), salvo particolari esigenze, sarà aggiornata dalla Giunta Comunale tenendo conto degli esposti pervenuti e dello sviluppo di nuove attività sul territorio, almeno a cadenza triennale.
8. I festeggiamenti della notte tra il 31 dicembre ed il 1° gennaio, la "Notte Bianca" e la "Notte Blu" sono esonerati dalla richiesta di deroga ai limiti di rumorosità dettati dalla normativa vigente tra le ore 20.00 e le ore 4.00.

Art. 15
Altre attività rumorose

1. MACCHINE DA GIARDINO: L'uso di macchine e impianti rumorosi per l'esecuzione di lavori di giardinaggio è consentito, in deroga ai limiti, nei giorni feriali, escluso il sabato, dalle ore 8:00 alle ore 20:00 con pausa dalle ore 13:00 alle ore 15:00. Nei giorni festivi ed il sabato, dalle ore 9:00 alle ore 12:00 e dalle 16:00 alle 19:00.

   L'utilizzo di tali attrezzature nel verde pubblico da parte degli addetti è consentito dalle ore 7:30 alle ore 19:00.
2. ALLARMI ACUSTICI: Per le emissioni sonore provenienti da sistemi di allarme, non si applicano i limiti del presente Regolamento, ma la durata di tale emissione non può superare complessivamente il periodo di 15 minuti nel periodo di riferimento diurno o notturno. Per il periodo notturno i cicli di allarme dovranno essere intervallati con pause comunque con una durata continuativa non superiore a 2 minuti.
3. PULIZIA STRADE E RACCOLTA RIFIUTI. Le attività di pulizia delle strade e di raccolta rifiuti sono consentite in deroga ai limiti di rumorosità negli orari previsti da apposita regolamentazione e convenzione con gli Enti Gestori del servizio.
4. ATTIVITA' COMMERCIALI E MERCATALI**:** Per tutto ciò che riguarda gli orari di esercizio delle attività commerciali, la regolamentazione del commercio ambulante e le modalità di attuazione dei mercati, carico e scarico merci, si rimanda a quanto stabilito dalla normativa di settore e alle ordinanze comunali vigenti che non saranno abrogate in virtù del disposto dell'art 18.
5. ALTRE ATTIVITA': L'esercizio di altre attività rumorose o potenzialmente rumorose, non disciplinate dalla normativa, quali piccoli lavori edili effettuati in proprio, traslochi, lavori di bricolage e hobbistica in genere, lavori di piccola manutenzione effettuati con attrezzature rumorose svolte a fini privati per uso domestico, utilizzo di dissuasori acustici di vario genere, possono essere effettuati nei giorni feriali, escluso il sabato, dalle ore 8:00 alle ore 20:00; nei

giorni festivi ed il sabato, dalle ore 9:00 alle ore 12:00 e dalle ore 16:00 alle ore 19:00. Il Comune potrà disporre di orari più restrittivi per lavorazioni in prossimità di recettori sensibili.

6. Salvo quanto diversamente stabilito le musiche e le altre attività rumorose da parte di privati, se recano disturbo entro l'abitato del territorio comunale, non possono essere emesse oltre le ore 24:00 e prima delle ore 7:00.

TITOLO IV – NORME FINALI

Art. 16
Controlli e vigilanza

1. Le attività di controllo circa il rispetto della normativa vigente in materia di rumore e del presente regolamento sono di competenza del Corpo di Polizia Municipale, del Dipartimento ARPAT di Livorno e dell'Azienda Sanitaria, ognuno per le proprie competenze.
2. L'autorizzazione alla deroga dei limiti acustici deve essere custodita nei luoghi ove viene svolta l'attività per poter essere esibita agli Organi competenti.

Art. 17
Sanzioni

1. Il mancato rispetto del presente Regolamento è soggetto alle sanzioni amministrative previste dalla normativa vigente in materia.
2. Nel caso di mancato rispetto dei valori limite di immissione di cui al D.P.C.M. 14.11.1997 o dei limiti stabiliti con le autorizzazioni in deroga, al titolare verrà ordinato di ricondurre il livello sonoro entro i limiti di legge.
3. Sono fatte salve le ordinanze contingibili e urgenti adottate ai sensi dell'art. 9 della L. n. 447/95 e succ. mod. e int.ni.
4. Quanto sopra espresso nei commi precedenti fatto salvo l'esercizio dell'azione penale.

Art. 18
Abrogazioni

1. E' abrogato l'art. 70 del Regolamento di Polizia Urbana e tutto quanto è espressamente in contrasto con il presente Regolamento.

Art. 19
Norma Finale

1. Il presente Regolamento entrerà in vigore 30 (trenta) giorni dopo la sua approvazione.
2. Il presente Regolamento potrà essere aggiornato dalla giunta Comunale recependo eventuali successivi disposti normativi statali e regionali obbligatori in materia acustica.

Allegato A

Casi di esclusione alla presentazione della VIAc (Art. 6, comma 2): attestazione assenza sorgenti rumorose

Autorizzazione di attività a carattere commerciale oppure ad uso ufficio

Qualora le attività non prevedano l'impiego di impianti e apparecchi potenzialmente rumorosi, i soggetti di cui all'articolo 5 sono esonerati dall'obbligo di presentazione della VIAc.

Non sono considerati rumorosi:

- apparati quali frigoriferi per alimenti, medicinali od altro qualora l'intero macchinario non preveda parti che operano all'esterno o che scambiano aria con l'esterno. Nel caso in cui l'attività si svolga all'interno di un edificio in cui siano presenti anche unità residenziali, l'impianto frigorifero deve essere installato su appositi supporti anti-vibranti.

- impianti di condizionamento o di climatizzazione degli ambienti oppure apparati frigoriferi che prevedano al massimo una singola unità all'esterno della struttura; sono considerati irrilevanti dal punto di vista del rumore immesso nell'ambiente qualora si ricada in una della seguenti situazioni:

  - unità esterna con livello di emissione sonora Lw inferiore a 50 dB(A);
  - unità esterna con livello di emissione sonora Lw inferiore a 60 dB(A) e la distanza dell'unità esterna dal più vicino recettore sia superiore ai 4 metri;
  - unità esterna con livello di emissione sonora Lw inferiore a 70 dB(A) e la distanza dell'unità esterna dal più vicino recettore sia superiore ai 10 metri;
  - unità esterna con livello di emissione sonora Lw inferiore a 80 dB(A) e la distanza dell'unità esterna dal più vicino recettore sia superiore ai 30 metri;

Il livello di emissione sonora Lw di cui al punto precedente deve essere certificato nei dati costruttivi del macchinario e deve essere riferito al livello di potenza sonora; nel caso in cui la certificazione si riferisca al livello di pressione sonora misurata ad un metro le corrispondenti fasce di esenzione sono:

  - unità esterna con livello di pressione sonora Lp alla distanza di 1 m inferiore a 42 dB(A);
  - unità esterna con livello di pressione sonora Lp alla distanza di 1 m inferiore a 52 dB(A) e la distanza dell'unità esterna dal più vicino recettore sia superiore ai 4 metri;
  - unità esterna con livello di pressione sonora Lp alla distanza di 1 m inferiore a 62 dB(A) e la distanza dell'unità esterna dal più vicino recettore sia superiore ai 10 metri;
  - unità esterna con livello di pressione sonora Lp alla distanza di 1 m inferiore a 72 dB(A) e la distanza dell'unità esterna dal più vicino recettore sia superiore ai 30 metri.

Allegato B **ELABORATO 1**	Area Venezia	**N** ←

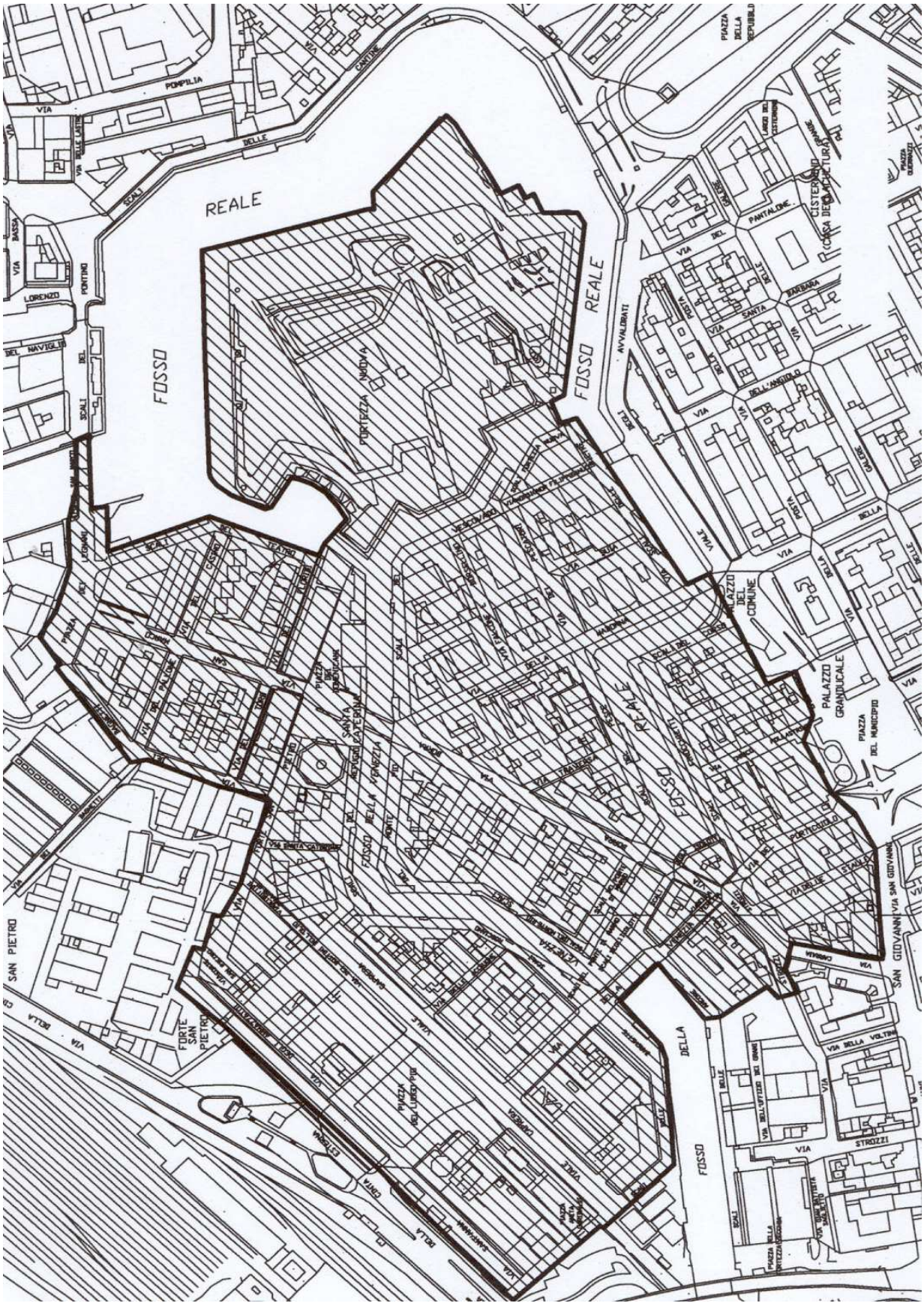

Allegato B **ELABORATO 2**	Area Ippodromo	**N** ↑

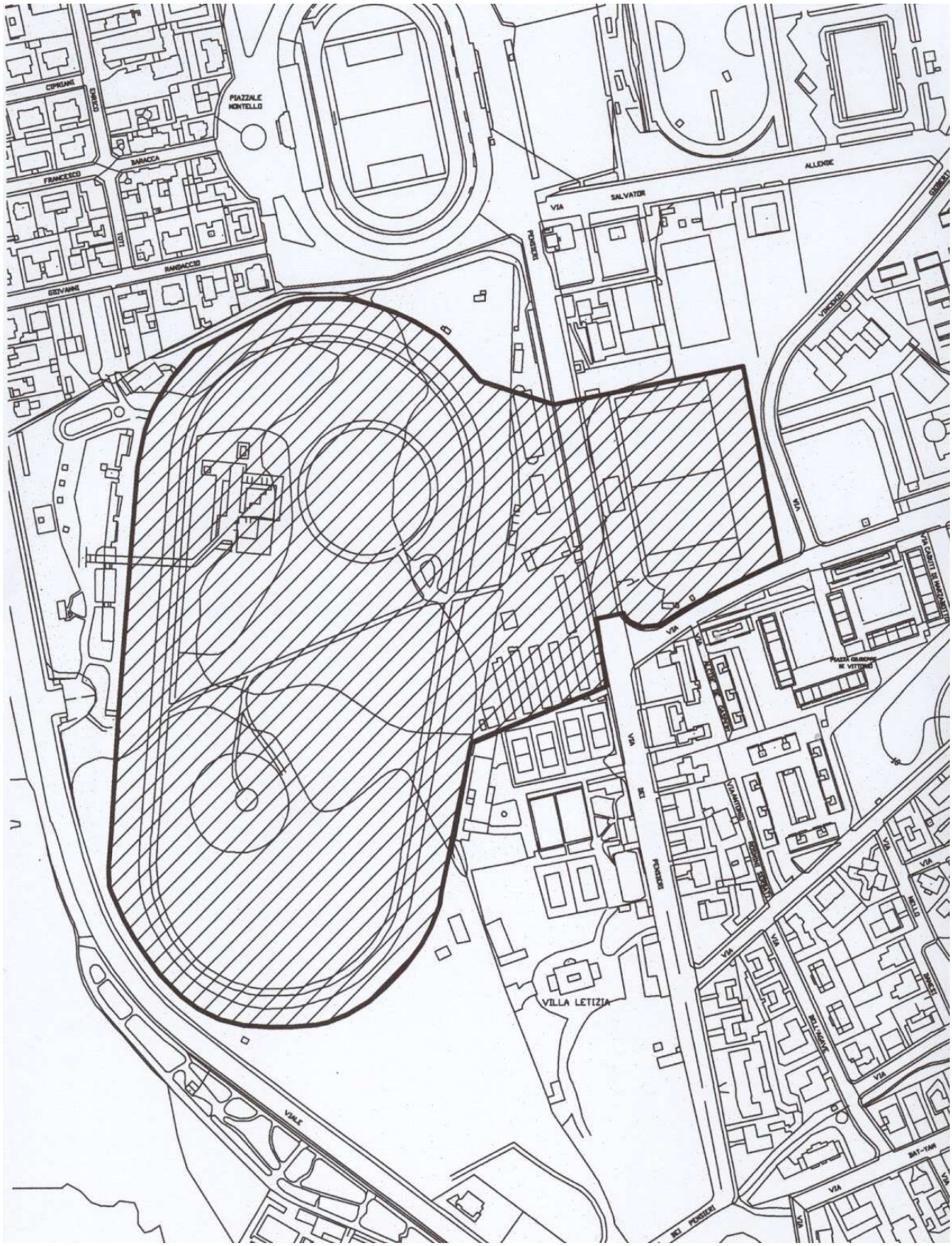

Allegato B **ELABORATO 3**	Area Rotonda	**N**

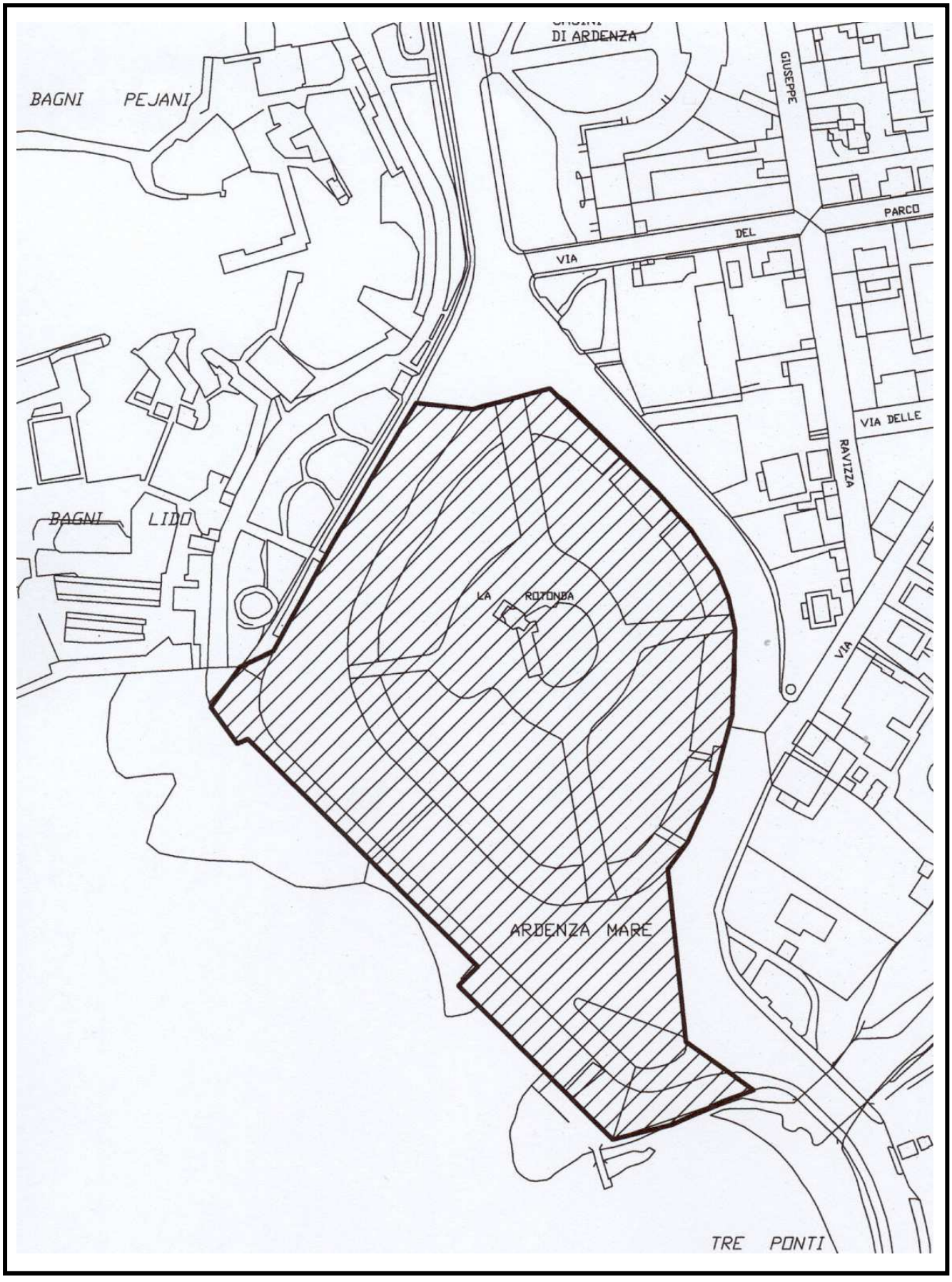
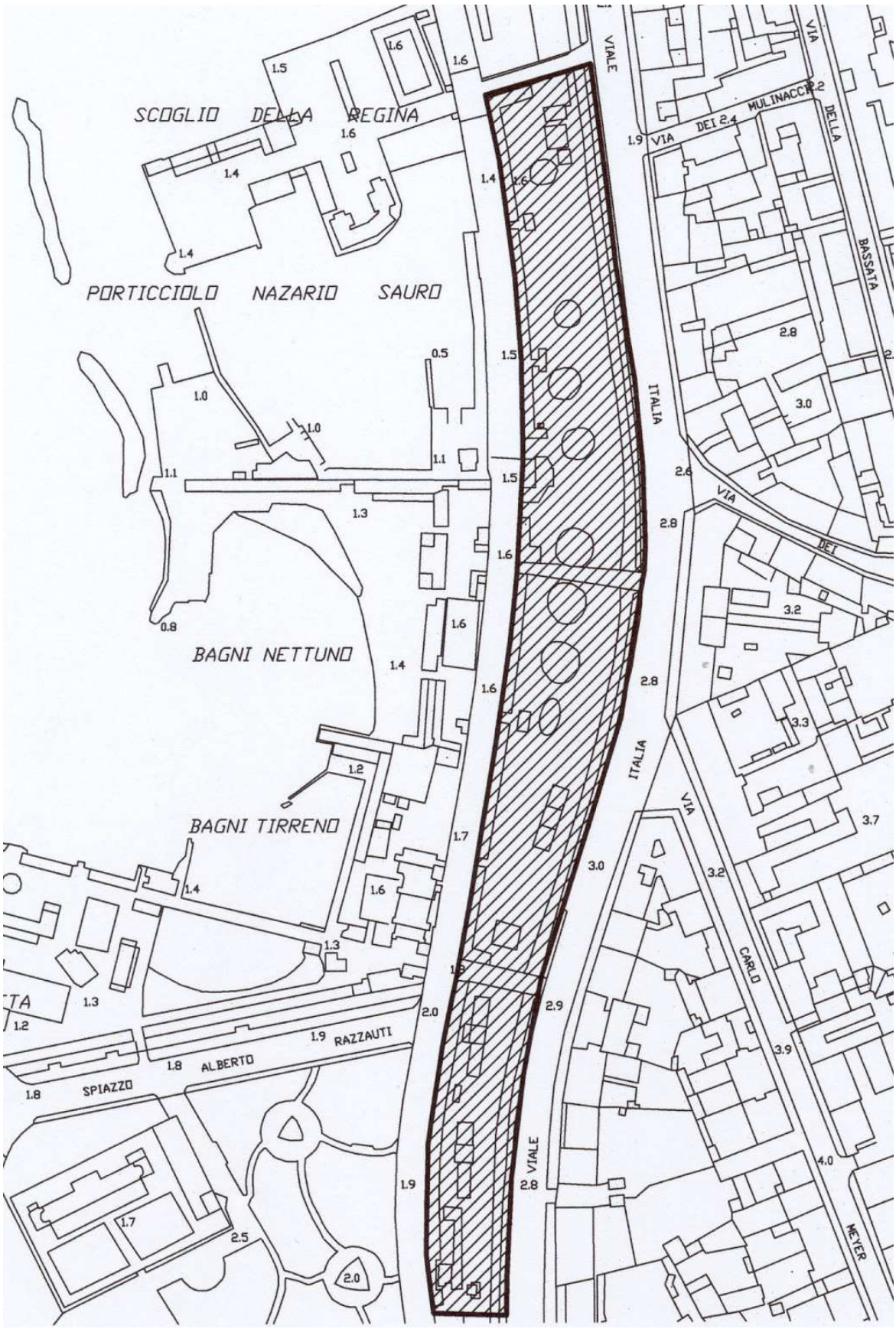
Allegato B **ELABORATO 4**	Area Viale Italia	**N**